Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 26 marzo 1930 - Anno VIII** **Numero 72**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale", debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **460.**

LEGGE 17 marzo 1930, n. **160.**

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1415, 28 settembre 1929, n. 1751, e 14 novembre 1929, numero 1968, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione dell'assegnazione straordinaria di L. 21.000.000 al bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1929-30, per spese varie nelle Colonie e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario medesimo e disposizioni varie.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 19 luglio 1929, n. 1294, 19 luglio 1929, n. 1295, 28 settembre 1929, n. 1742, 28 settembre 1929, n. 1752, 28 settembre 1929, n. 1817, 28 settembre 1929, n. 1818, 24 ottobre 1929, n. 1924, e 14 novembre 1929, n. 1984, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 461.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 161.

Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 dicembre 1929, numero 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 462.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 162.

Convalidazione del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di L. 15.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, col quale venne autorizzata la prelevazione di L. 15.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo numero 222 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 463.

LEGGE 22 febbraio 1930, n. 163.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni Comuni del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 464.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1930, n. 182.

Esclusione degli ex agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'interpretazione del Nostro decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro per l'interno, e col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del Nostro decreto-legge 24 gennaio 1929 - Anno VII, n. 168, non sono applicabili agli agenti delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, i quali abbiano cessato o cessino dal servizio per volontarie dimissioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 158. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 465.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1930, n. 175.

Franchigia doganale per la resorcina destinata alla stampa dei tessuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare temporaneamente il regime doganale della resorcina, allo scopo di favorire l'industria nazionale della stampa dei tessuti in vista delle attuali condizioni dell'industria medesima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti è ammessa in via temporanea in esenzione da dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 148. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 466.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1930, n. 177.

Modifica dell'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è aggiunto il seguente comma:
« L'accettazione o meno della domanda è rimessa al giudizio discrezionale del Ministero competente. Tuttavia, ove la domanda sia accettata, non verrà corrisposta all'ufficiale — che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione — la indennità per una volta tanto, di cui al secondo comma dell'art. 38 ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 151. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 467.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1930, n. 184.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori per la copertura della fossa interna nella città di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di eseguire la copertura e la sistemazione della fossa interna da piazza San Marco al ponte di Porta Genova, nella città di Milano, in base a progetto redatto dall'ufficio tecnico di detto Comune in data 12 novembre 1928 - Anno VII;

Ritenuto che trattasi di lavori che occorre eseguire al più presto per impellenti ragioni di igiene, di sviluppo edilizio e di viabilità e che essendo essi in parte iniziati è necessario che le relative espropriazioni siano autorizzate senza indugio, in forza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Che occorre chiamare a contributo le proprietà comunque avvantaggiate;

Vista la domanda presentata dal podestà di Milano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori progettati dal comune di Milano, per la copertura della fossa interna dalla piazza San Marco al ponte di Porta Genova, in base a progetto in data 12 novembre 1928 - Anno VII degli ingegneri Codara e Baselli adottato con deliberazione del podestà 6 marzo 1929 - Anno VII.

La planimetria generale in iscala 1:20000, i nove tipi della descrizione planimetrica degli stabili confinanti, e l'elenco degli stabili confinanti soggetti ad eventuali espropriazioni, vistati dal Ministro proponente, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Per l'esecuzione dei lavori il Comune potrà applicare ai beni confinanti o contigui i contributi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, agli altri beni comunque avvantaggiati, il contributo di cui al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, secondo le norme in esso contenute, previa omologazione del Ministero delle finanze.

Per iniziare e compiere le espropriazioni ed i lavori è assegnato il termine di anni cinque da oggi.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si osserveranno le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 161. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 183.

Norme per l'esecuzione della legge 8 luglio 1929, n. 1365, che estende l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni prevedute dalla legge sul marchio nazionale dell'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, che estende l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni previste dall'art. 1, capoverso primo, del decreto-legge predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari e gli agenti autorizzati ad accertare le contravvenzioni prevedute nell'art. 1, capoverso 1, del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, nel procedere all'accertamento della contravvenzione, devono interpellare il colpevole affinchè dichiari se intenda fare domanda di oblazione.

La dichiarazione deve constare dal processo verbale, il quale è sottoscritto anche dal contravventore. Se questi non possa o non voglia sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Qualora la dichiarazione sia affermativa, il processo verbale è trasmesso, con i relativi documenti, al presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione. In caso contrario, la trasmissione è fatta all'autorità giudiziaria, e copia del processo verbale è comunicata al presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Il colpevole, quando non abbia dichiarato nel processo verbale di fare domanda di oblazione, può presentare la domanda stessa all'autorità giudiziaria prima dell'apertura del dibattimento in primo grado. La domanda, con i documenti che l'accompagnano, è rinviata al presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione insieme con un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria.

Il dibattimento, quando sia stato fissato, è rinviato.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, ricevuta la domanda di oblazione, la trasmette al Ministro per le corporazioni, con le informazioni che ritenga opportune e con il suo parere.

Il Ministro determina con decreto, entro i limiti dell'ammenda stabiliti dall'art. 1, capoverso 1, del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, la somma da pagare a titolo di oblazione.

Il decreto deve contenere l'invito a pagare, entro quindici giorni dalla sua notificazione, a favore dell'Istituto nazionale per l'esportazione, la somma stabilita, e, ove del caso, le spese del procedimento penale.

La notificazione del decreto è fatta per mezzo di piego raccomandato con ricevuta di ritorno. Il termine di quindici giorni, indicato nel comma precedente, decorre dalla data della consegna del piego, risultante dalla ricevuta di ritorno, e, se la data non risulti, dal bollo apposto sulla ricevuta medesima dall'ufficio postale che la restituisce.

Il pagamento della somma stabilita dal decreto deve eseguirsi a mezzo di conto corrente postale, intestato all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Qualora il processo verbale fosse stato già inviato all'autorità giudiziaria, il Ministro per le corporazioni partecipa l'eseguito pagamento alla stessa autorità giudiziaria, la quale, con sentenza pronunciata in camera di consiglio, dichiara estinta l'azione penale.

Art. 3.

Se il colpevole non esegue il pagamento entro il termine e con le modalità indicate nell'articolo precedente, la domanda di oblazione non ha alcun effetto e non può essere ripresentata.

Nel caso su indicato, il Ministero delle corporazioni, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per eseguire il pagamento, trasmette all'autorità giudiziaria il processo verbale di accertamento della contravvenzione e gli atti relativi assieme ad una copia del decreto Ministeriale che stabilì la somma da pagarsi a titolo di oblazione, e al documento attestante la notificazione del decreto stesso.

Qualora il processo verbale fosse stato già inviato alla autorità giudiziaria, il Ministro per le corporazioni dà notizia alla stessa autorità giudiziaria del mancato pagamento, e le trasmette in pari tempo copia del decreto ed il documento di cui al comma precedente.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni, qualora abbia respinta la domanda di oblazione, a' sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1929, n. 1365, comunica copia del decreto all'autorità giudiziaria insieme con il processo verbale di accertamento della contravvenzione e gli atti relativi.

Se il processo verbale fosse stato già inviato all'autorità giudiziaria, il Ministro per le corporazioni comunica alla stessa autorità giudiziaria che la domanda di oblazione è stata respinta.

Art. 5.

Nei procedimenti relativi alle contravvenzioni prevedute nell'art. 1 capoverso del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1756, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stato ancora aperto il dibattimento in primo grado, il contravventore può presentare domanda di oblazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede ai termini dell'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 160. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1930, n. 176.

Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione di merci per essere lavorate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è ammessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Carbone black	Per la fabbricazione della gomma da pneumatici, semi pneumatici e gomme piene per ruote di veicoli	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) lamiere e profilati di acciaio, per la fabbricazione di casseforti. Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: illimitata. Termine massimo accordato per la riesportazione: 1 anno;

b) nastri di ferro laminati e ricotti o laminati a freddo di larghezza fino a mm. 200 e di spessore non superiore a mm. 1.6, per la fabbricazione di ganci, occhielli, bottoni, rivetti e ribadini di qualsiasi sorta e per qualsiasi uso. Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: Kg. 100. Termine massimo accordato per la riesportazione: 2 anni;

c) lamiere di ferro, negli spessori da mm. 0.2 a mm. 3.5; lamiere di ferro stagnate degli spessori da mm. 0.2 a mm. 0.4 di forma rettangolare; nastri di ferro laminati a freddo greggi e lucidi, negli spessori sino a mm. 3 e di larghezza sino a mm. 200, per la fabbricazione di accessori per ombrelli. Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100. Termine massimo accordato per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3.

Alle merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Quantità minima ammessa all'esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Tessuti di cotone greggi del tipo «popelin»	Per essere rifiniti (concessione provvisoria valevole per un anno)	Kg. 100	6 mesi

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 149. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 186.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963; 17 giugno 1929, nn. 959, 961, 962 e 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034 e 1036;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 176. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70 — Personale di ruolo (Corte dei conti)	L.	300.000
Cap. n. 121 — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori	»	350.000
Cap. n. 122 — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, ecc.	»	250.000
Cap. n. 159 — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	»	70.000
Cap. n. 183 — Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza) .	»	9.000.000
Cap. n. 307 — Pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 309 — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	1.150.000
Cap. n. 310 — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 311 — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale, ecc.	»	300.000
Cap. n. 316 — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc.	»	40.000
Cap. n. 321 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc.	»	3.000
Totale degli aumenti . . .	L.	25.963.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 308 — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie, ecc. . . .	L.	15.500.000
Cap. n. 18 — Cancellerie e segreterie giudiziarie, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 42 — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio, ecc. ai magistrati collocati a riposo, ecc	»	30.000
Totale degli aumenti . . .	L.	18.530.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie	L.	400.000
Cap. n. 43 — Competenze al personale delle scuole all'estero	»	1.930.000
Cap. n. 73 — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. (Scuole italiane all'estero) . .	»	150.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.480.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse) . L. 255.000
Cap. n. 19 — Pensioni ordinarie (Spese fisse) . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 355.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie. . . . . L. 3.000.000
Cap. n. 43 — Scuole medie governative - Stipendi, ecc. . . . . » 1.800.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica, ecc. . . . . . . L. 600.000
Cap. n. 54 — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo, ecc. . . . . . » 600.000
Cap. n. 62 — Stipendi ed assegni al personale insegnante, di segreteria ed amministrativo (di ruolo e supplente) dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 71 — Regie università ed altri Istituti superiori, ecc. . . . . » 1.300.000
Cap. n. 78 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 84 — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 113 — Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo, ecc. . . . . » 1.900.000
Cap. n. 139 — Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . . » 56.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.456.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 8.000.000
Cap. n. 58 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 85 — Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 . . . . » 140.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.040.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 3.400.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 39.500.000
Cap. n. 13 — Indennità per una sola volta, ecc. . » 100.000
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . . . » 14.150.000
Cap. n. 18 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . . . . » 210.000
Cap. n. 49 — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi . . . . » 245.000
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. » 95.000

Totale degli aumenti . . . L. 54.300.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale - Stipendi, ecc. L. 100.000
Cap. n. 20 — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) . . . . » 7.500.000
Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie (Personale lavorante) . . . . » 9.500.000
Cap. n. 40 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 77 — Assegni di aspettativa, di disponibilità, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 80 — Indennità di caroviveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima . . . . » 400.000
Cap. n. 82 — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri, ecc. . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 17.825.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, ecc. . . . . L. 22.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 18 — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni . . . . » 20.000
Cap. n. 19 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 20 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, ecc.) . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.220.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Indennità temporanea di caro-viveri, ecc. . . . . L. 350.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 3.000.000
Cap. n. 80 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale, ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa, ecc. . . . . » 4.737.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.737.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1930.
Obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Calabria ed in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 94, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 23 aprile 1928, con il quale fu resa obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità di estendere ad altre zone la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro le cocciniglie degli agrumi è dichiarata obbligatoria nella Sicilia e nelle Calabrie.

Art. 2.

E' dichiarato obbligatorio, nella lotta di cui al precedente articolo, l'uso di fumigazioni con acido cianidrico, con le modalità che saranno fissate in apposito regolamento da emanare dal commissario di cui al seguente art. 3, salvo l'impiego eccezionale di altri mezzi nei casi di cui al seguente art. 3, comma *f*).

Art. 3.

Alla direzione della lotta di cui all'articolo precedente provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercitandola a mezzo di un commissario generale, che sarà nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e che potrà essere coadiuvato da commissari locali nominati pure dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del commissario generale: i commissari locali possono essere scelti fra il personale di ruolo dello Stato, fornito di laurea in scienze agrarie, chimica, chimica farmacia, chimica industriale, ingegneria chimica o fra il personale direttivo delle Cattedre ambulanti di agricoltura o loro sezioni.

A detti commissari sono attribuiti, agli effetti dell'impiego di gas tossici nelle fumigazioni, le funzioni di direttore tecnico dei consorzi di cui al seguente art. 4.

Sono attribuzioni del commissario generale:

a) determinare le zone agrumetate della Sicilia e delle Calabrie nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di lotta;

b) proporre ai prefetti la costituzione di consorzi obbligatori di agrumicultori di cui al seguente art. 4, ed esercitare su di essi la vigilanza per conto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

c) dirigere e sorvegliare sia direttamente, sia a mezzo di propri delegati, l'impiego dei gas tossici adoperati nella lotta stessa, dai consorzi volontari od obbligatori;

d) intraprendere a mezzo dei propri funzionari tecnici (chimici, entomologici, dottori in agraria) studi ed esperienze per la ricerca dei metodi, mezzi e rimedi di lotta e delle modalità per la loro applicazione che meglio corrispondano ai fini tecnici ed economici;

e) eseguire d'ufficio e a spese degli interessati inadempienti o ritardatari le operazioni di lotta, nonchè integrare quelle che fossero state eseguite dai consorzi in modo incompleto o non rispondente a perfetta regola d'arte;

f) stabilire, inteso il Comitato per le malattie delle piante, i metodi obbligatori per la lotta contro le cocciniglie, per le quali l'acido cianidrico non sia ritenuto efficace e ove — per la fittezza delle piantagioni o per altre cause — non sia possibile eseguire le fumigazioni cianidriche;

g) istruire e abilitare i direttori tecnici, i sorveglianti e le maestranze per l'impiego dei gas tossici usati nelle operazioni di fumigazione degli agrumi, secondo le norme che saranno dettate dal Ministero dell'interno;

h) provvedere, per conto degli interessati e a loro spese, all'approvvigionamento e preparazione dei materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione della lotta;

i) curare la compilazione degli elenchi definitivi dei consorziati;

j) provvedere alla liquidazione delle spese occorse per la lotta e curare le pratiche per il recupero delle spese anticipate, mediante la compilazione di ruoli generali e speciali di contribuzione;

k) espletare le pratiche per ottenere dagli Istituti finanziatori lo sconto delle delegazioni accettate dagli esattori delle imposte sui ruoli di contribuzione;

l) prescrivere le norme per impedire la diffusione, la reinfestione delle cocciniglie degli agrumi nelle zone già curate, con facoltà, fra l'altro, di vietare, in dette zone, la piantagione di qualsiasi pianta infestata da cocciniglie, se prima non abbia subìto un opportuno trattamento di disinfezione.

Art. 4.

I prefetti della Sicilia e delle Calabrie, su proposta del commissario generale, provvederanno a costituire consorzi obbligatori comunali o intercomunali per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

All'atto stesso della costituzione dei consorzi e fino a quando non saranno costituite le rispettive amministrazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 15 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, i prefetti nomineranno per detti consorzi, commissari speciali, con i poteri di cui al citato art. 15 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

I decreti di costituzione dei consorzi obbligatori, nonchè quelli di nomina dei rispettivi commissari speciali, a cura dei prefetti saranno comunicati al Ministero dell'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) e al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità) e saranno pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e all'albo pretorio del Comune o dei Comuni facenti parte di ciascun consorzio.

Art. 5.

I consorzi obbligatori di cui al precedente articolo, e quelli volontari, avranno i compiti affidati dalla legge 3 gennaio 1929, n. 94, ai consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate e li adempiranno secondo le direttive e sotto la vigilanza del commissario generale.

I consorzi obbligatori, ove non dispongano o difettino di personale debitamente abilitato alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, a norma del decreto 28 luglio 1928 del Ministero dell'interno e i consorzi volontari, quando non preferiscano avvalersi del personale e dei mezzi del Commissariato, si avvarranno dell'opera di enti o ditte autorizzate in conformità del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Gli enti o ditte di cui sopra nell'eseguire le fumigazioni con acido cianidrico, dovranno attenersi alle prescrizioni che saranno loro date dal Commissariato.

Art. 6.

Le spese di qualsiasi natura relative al funzionamento del Commissariato generale e dei consorzi ed occorrenti per la esecuzione della lotta sono a totale carico dei consorziati.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concorrerà nelle spese generali, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, nella misura che stabilirà anno per anno.

Art. 7.

Il commissario generale è autorizzato a chiedere anticipazioni di fondi agli Istituti di credito agrario creati con

R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per l'esecuzione della lotta, per il funzionamento dei consorzi e per l'acquisto di attrezzi e materiale occorrenti, da rimborsarsi entro due anni e garantite a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli di contribuenza.

La domanda di anticipazione del commissario generale dovrà essere corredata dalla deliberazione del commissario speciale o dell'assemblea del consorzio, con la quale si delibera la richiesta di anticipazione di fondi e dalle deleghe a favore dell'Istituto finanziatore sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli delle spese generali e di lotta a carico degli interessati, sostenute dal Commissariato o dai consorzi.

Art. 8.

Il commissario generale potrà altresì provvedere, a spese degli esportatori, alla disinfezione dei frutti di agrumi, destinati alla esportazione verso i Paesi esteri, che tale disinfezione richiedano per l'ammissione dell'importazione.

Allorchè la disinfezione debba essere effettuata con un gas tossico riconosciuto, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione del prefetto della Provincia e dovranno essere osservate le prescrizioni che in materia saranno emanate dal Ministero dell'interno in conformità dell'art. 61 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 9.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, i funzionari e delegati del Commissariato generale e dei consorzi obbligatori per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, hanno facoltà di entrare in tutti i fondi con coltivazione di piante di agrumi di qualsiasi specie e di qualsiasi numero, allo scopo di accertare la presenza, o meno, delle cocciniglie, e in caso provvedere alla lotta nei modi stabiliti dal Commissariato generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1930.

Approvazione di una tariffa per l'assicurazione sulla vita adottata dalla « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tabelle dei premi puri e dei premi lordi ed i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa presentata dalla Società di assicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste:

Tariffa n. XXVII, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente ed in misura ridotta in caso di premorienza.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1930.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Agde (Marsiglia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2994;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Agde alla dipendenza del Regio consolato generale in Marsiglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FANI.

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1930.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza adottate dalla « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste ed a termine fisso;

Considerato che le dette condizioni contrattuali possono essere approvate;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza

per le assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste ed a termine fisso, presentate dalla Società di assicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

Roma, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1886)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. M-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della Ivo Maria, nato a Rovigno il 5 gennaio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Garbin Maria fu Francesco e di Vincenza Bartoli, nata a Rovigno il 2 ottobre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(600)

N. M-150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marsich Giovanna in Giovannini, figlia del fu Andrea Marsich e della fu Demarchi Maria, nata a Capodistria il 21 agosto 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi » (Giovannini Giovanna nata Marsi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(607)

N. M-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Angelo, figlio di Domenico e della fu Abbà Maria, nato a Rovigno il 19 maggio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tudor Banina di Antonio e fu Domenica Bodlovich nata a Lesina il 3 settembre 1896 ed ai figli nati a Rovigno: Domenico-Mario il 3 dicembre 1919, ed Angelo il 13 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(608)

N. M-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Crismanich, nato a Rovigno il

21 aprile 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Rovigno: Antonio il 12 maggio 1912, e Maria Luigia il 20 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(609)

N. L-225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lippian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lippian Domenica, figlia del fu Leonardo e della fu Baban Eufemia, nata a Rovigno il 16 marzo 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lipiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(611)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, in data 21 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, relativo alla istituzione della zona franca del Carnaro.

(1897)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1930, n. 135, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio medesimo.

(1898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. 932 della *Gazzetta Ufficiale* n. 58 in data 11 marzo 1930-VIII la quarta intestazione dell'elenco di smarrimento certificati, erroneamente indicata coll'iscrizione n. 92560 va rettificata col n. 92960.

(1896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 66.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.81	Belgrado	33.75
Svizzera	370 —	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.943	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.663	Norvegia	5.115
Spagna	238.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.664	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.117
Praga	56.65	Rendita 3.50 %	67.275
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.625	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.335	Consolidato 5 %	80.125
New York	19.093	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.06	I Serie	74.775
Oro	368.40	II Serie	73.20

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E DELLA PROPAGANDA CORPORATIVA

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione.

La ditta Villian e Fassio, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni medesime ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che tutti gli affari contratti per suo tramite furono perfezionati dal Lloyd's di Londra, che le relative polizze vennero tutte consegnate agli assicurati, che non è più in vigore alcuno contratto di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla ditta predetta in Genova, via Garibaldi n. 22.

p. *Il Ministro*: ANSELMI.

(1893)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.